



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV
Ufficio Legale e Contenzioso

Prot. n. 1903 del 18/02/2016

MIUR
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
via pec

p.c. [omissis]

Oggetto: Ricostruzione di carriera - riconoscimento integrale del servizio prestato presso le scuole dell'infanzia a seguito di passaggio a ruolo superiore – questioni - richiesta indicazioni.

La presente in merito alla nota questione del riconoscimento integrale del servizio di ruolo prestato presso le scuole dell'Infanzia a seguito del passaggio ad un ruolo superiore.

Come noto, la questione è oggetto di un nutrito contenzioso sul quale hanno avuto modo di pronunciarsi sia il Consiglio di Stato sia, da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 2037/2013) affermando che il docente, a seguito del passaggio ad un ruolo superiore, conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente - ivi compreso il ruolo della scuola dell'Infanzia - a tutti gli effetti giuridici ed economici.

Preso atto di tale consolidato orientamento giurisprudenziale, peraltro, in occasione di uno dei numerosi contenziosi instaurati innanzi al Tribunale di Arezzo, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con nota prot. 34969 del 20.11.2013, invitava espressamente l'Ufficio di Ambito Territoriale di Arezzo a *“informare con lettera circolare i Dirigenti scolastici di tutti gli Istituti del plesso [rectius l'ambito] amministrativo di pertinenza di codesto Ufficio che il periodo lavorativo prestato presso le scuole materne va computato ai fini della ricostruzione della anzianità di carriera degli insegnanti sempre che, beninteso, i periodi lavorativi in questione siano stati prestati come servizio di ruolo. Si eviterebbe perlomeno, in tal modo, di pagare inutilmente le spese legali liquidate con la sentenza di condanna”*.

L'Amministrazione territoriale, visto il paventato prodursi di un danno erariale nel caso di elaborazione di provvedimenti che non tenessero conto del servizio di ruolo prestato presso le scuole



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV
Ufficio Legale e Contenzioso

dell'infanzia, si conformava a tale invito con la nota prot. 2.12.2013, n. 4461 con la quale consigliava, per eventuali casi analoghi a quello in parola, “*di redigere provvedimenti di ricostruzione di carriera riconoscendo integralmente i periodi di servizio di ruolo prestati nella scuola materna*”.

In tale contesto, da ultimo è pervenuta a questo Ufficio da parte di un Dirigente scolastico, una richiesta di parere in merito alla gestione di un'istanza di conciliazione proposta da una docente e finalizzata a conseguire, in sede di “ricostruzione della carriera”, la valutazione integrale del servizio dalla medesima prestato presso scuole dell'Infanzia prima del passaggio ad un ruolo superiore.

Riferisce il Dirigente scolastico che proprio sulla scorta delle predette indicazioni e della pacifica giurisprudenza sul punto, in data 3.3.2015 il Dirigente *pro tempore* dell'istituto scolastico, a seguito di istanza della docente in data 25.1.2015, aveva in precedenza già provveduto alla adozione, previo annullamento di precedente decreto emanato applicando il criterio della temporizzazione, di un decreto di ricostruzione di carriera nel quale il periodo del servizio di ruolo prestato dalla docente era stato valutato integralmente.

Aggiunge il Dirigente che, tuttavia, la Ragioneria Territoriale dello Stato competente, cui l'atto veniva inviato per gli adempimenti di legge, in via interlocutoria riteneva che gli artt. 1 e 2 del d.l. 19.6.1970, n. 370 conv. in legge 26.7.1970, n. 576, impedissero la predetta integrale valutazione del servizio di ruolo prestato nella scuola dell'Infanzia e, pur affermando di conoscere la giurisprudenza in materia, poneva in evidenza che le pronunce giurisdizionali spiegano efficacia *inter partes* e aggiungeva che, vista la questione controversa, aveva comunque richiesto un parere all'Amministrazione finanziaria centrale.

Di tal che la Dirigente *pro tempore* provvedeva al ritiro dell'atto.

Successivamente, in data 9.10.2015, la docente, come su accennato, con istanza di conciliazione prodromica alla instaurazione di contenzioso, chiedeva il riconoscimento per intero del servizio di ruolo prestato nella scuola dell'Infanzia.

In tale contesto, il Dirigente scolastico nel chiedere un parere alla Direzione regionale sull'opportunità di accogliere in via conciliativa l'istanza dell'interessata, rilevava che “*il Tribunale di Arezzo, sezione Lavoro in più occasioni ha deciso favorevolmente accogliendo la richiesta del ricorrente e le sentenze sono state confermate in Appello, e dunque non conciliare, nonostante quello che scrive la Ragioneria, potrebbe produrre danno all'erario*”.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV
Ufficio Legale e Contenzioso

*

In sostanza, traendo spunto dal caso specifico sopra delineato, si evidenzia come si sia venuta a creare una situazione nella quale l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, rappresentando la necessità di evitare l'insorgere di un danno erariale per l'inutile pagamento di spese legali, ha esplicitamente invitato l'Ufficio territoriale di Arezzo a dare disposizioni ai Dirigenti scolastici dell'ambito territoriale interessato affinché questi si conformino al *dictum* della Corte di Cassazione. Al contempo non risulta a questo Ufficio che codesta Amministrazione centrale abbia fornito analoghe indicazioni sul punto volte a ritenere estensibile su tutto il territorio nazionale l'interpretazione "costituzionalmente orientata" fornita dalla Corte di Cassazione alla norma di cui trattasi.

In siffatto contesto, si chiede che codesta Amministrazione centrale, anche, se del caso, in accordo con l'Amministrazione finanziaria e sentita l'Avvocatura Generale dello Stato, fornisca indicazioni al fine di garantire su tutto il territorio regionale (e nazionale) una uniforme interpretazione delle disposizioni vigenti alla quale l'azione Amministrativa debba conformarsi.

Peraltro, una valutazione della questione di cui trattasi, si rivela funzionale anche al perseguimento dei fini di cui all'art. 61 comma 2 del D. Lgs 165/2001, volto, come è noto, alla modifica di previsioni normative che possano comportare nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

Ciò detto, nello specifico caso rappresentato nella presente nota, salvo diverso avviso di codesta Amministrazione centrale, appare opportuna una valutazione in merito alla percorribilità della soluzione conciliativa, al fine di evitare l'instaurando contenzioso che, viste le indicazioni della difesa erariale condurrebbe, con alto grado di probabilità, ad una decisione sfavorevole all'Amministrazione, e dunque ad un aggravio di spese per l'erario.

Ove non vi siano indicazioni di segno contrario, questo Ufficio inviterà, quindi, il Dirigente scolastico a considerare di addivenire alla conciliazione richiesta, ovviamente con l'avvertenza che ogni eventuale beneficio potrà essere riconosciuto unicamente nei limiti delle prescrizioni *medio tempore* maturate. Vista la complessità della vicenda, appare peraltro opportuno che l'Istituzione scolastica, prima di assumere definitivamente la propria decisione, acquisisca il parere nel frattempo eventualmente reso dalla Amministrazione centrale delle Finanze su sollecitazione della Ragioneria Territoriale dello Stato di Arezzo.

Si rimane al contempo in attesa di indicazioni in merito alla più generale questione posta.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV
Ufficio Legale e Contenzioso

Nel ringraziare per la collaborazione si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Domenico PETRUZZO)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)